



ACCORDO DI PROGRAMMA

“IMPRESA AGRICOLA PULITA”



REGIONE ABRUZZO

E

ANCI
CONSORZI INTERCOMUNALI RIFIUTI
GESTORI DELLA RACCOLTA
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI D'ABRUZZO
COPAGRI

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE
UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI**

L'anno **2023**, il giorno __ del mese di _____presso la sede della Regione Abruzzo in via Leonardo da Vinci n. 6 L'Aquila;

TRA

Regione Abruzzo, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, che interviene nel presente atto a mezzo dei componenti la Giunta regionale Nicola Campitelli, in qualità di Assessore con delega ai Rifiuti e Emanuele Imprudente in qualità di Assessore con delega all'Agricoltura;

E

ANCI - Abruzzo, con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 24, L'Aquila (AQ), rappresentata da ___;

Confederazione Italiana Agricoltori, con sede in Viale Bovio n.85, Pescara (PE), rappresentata da _____;

Federazione Regionale Coldiretti, con sede in Via Degli Aprutini n.29, Pescara (PE), rappresentata da _____;

Federazione Regionale degli Agricoltori D'Abruzzo, con sede in Via Stradonetto - Palazzo Caldora, Pescara (PE), rappresentata da _____;

Associazione COPAGRI, con sede in Via Aterno 256, Pescara (PE), rappresentata da _____;

Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana - A.C.I.A.M. SpA. con sede in via Oslavia n. 6, Avezzano (AQ), rappresentato da _____;

Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici ed Ambientali CO.GE.SA. Srl con sede via Vicenne Loc. Noce Mattei, Sulmona (AQ), rappresentato da _____;

SEGEN SpA con sede in via Dei Santi n. 40, Civitella Roveto (AQ), rappresentata da _____;

Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Area Piomba-Fino con sede in via P. Baiocchi n.25, Atri (TE), rappresentato da _____;

Unione di Comuni "Città Territorio" - Val Vibrata, con sede in largo B. Di Gaetano n. 19, Nereto (TE), rappresentata da _____;

Montagne Teramane e Ambiente - MO.TE. SpA con sede in P.zza Garibaldi, n. 25, Teramo (TE), rappresentata da _____;

Ambiente SpA con sede in via Montesecco n.56/A, Spoltore (PE), rappresentata da _____;

Consorzio Intercomunale del Vastese Ecologia e Tutela dell'Ambiente - CIVETA con sede in c.da Valle Cena, n.1 - Cupello (CH), rappresentato da _____;

Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani con sede in Viale Europa, n. 1 - Fara Filiorum Petri (CH), rappresentato da _____;

Ecolan SpA con sede in loc. Cerratina, Lanciano (CH), rappresentata da _____;

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. con sede in Via Melchiorre Delfico, 73 Teramo (TE), rappresentata da _____;

PREMESSO che la Regione Abruzzo ha come obiettivo l'efficacia dell'azione tecnico-amministrativa degli Enti pubblici preposti alla gestione dei rifiuti ed anche politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative comunitarie e nazionali di settore nonché di modernizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso il superamento della frammentazione esistente nell'organizzazione dei servizi ed il ricorso ad una rete integrata di impianti di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti, al fine precipuo di realizzare tutti gli interventi necessari a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, un uso efficiente delle risorse nonché l'autosufficienza regionale nella gestione dei flussi di rifiuti, in particolare di quelli urbani;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo presenta una realtà formata da numerose aziende agricole, in buona parte di piccole dimensioni, che producono rifiuti anche pericolosi per i quali vi è un'oggettiva difficoltà a garantire una corretta gestione;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sul GUUE del 22.11.2008, n. L. 312;

VISTA la Direttiva 2018/851/UE, che modifica la Direttiva 2008/98/CE, che individua nella prevenzione il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente;

CONSIDERATO che la medesima direttiva 2018/851/UE promuove una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, attraverso l'adozione di misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse naturali;

VISTO che la Direttiva 2018/851/UE individua, altresì, nella transizione verso l'economia circolare, una importante occasione per apportare benefici all'ambiente, in termini di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, attraverso una maggiore sinergia tra i settori dell'energia, del clima, dell'agricoltura, dell'industria e della ricerca, creando nuove opportunità per le economie locali e i soggetti interessati;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* (di seguito: “D.Lgs. 152/2006”) il quale stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza, nonché del *“chi inquina paga”*. A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione ed accesso alle informazioni ambientali;

VISTO l'art. 183, comma 1, lett. b –sexies) del D.lgs. 152/2006, ai sensi del quale *“..i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca.....;”*

DATO ATTO che i rifiuti provenienti dalle attività agricole, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera a) del D.lgs. 152/2006, sono rifiuti speciali e vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani e sono previste determinate semplificazioni burocratiche se i rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico o d'igiene urbana;

CONSIDERATO che con circolare del 12 aprile 2021, avente ad oggetto *“Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), di concerto con il Ministero delle finanze (MEF), ha confermato il carattere speciale dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse, in linea con quanto espressamente previsto dagli allegati L-quater e quinquies

della Parte Quarta del Decreto-legislativo n. 152/2006 per effetto delle modifiche di cui al D.lgs. n.116/2020;

VISTA la L.R.30 dicembre 2020, n. 45, recante *“Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti”* la quale, all’articolo 1, comma 2, prevede che *“La Regione opera per garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 4 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE”*;

RITENUTO che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo richiede un impegno costante e qualificato per attuare la programmazione di Piano;

VISTI il D.Lgs 152/2006, gli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti;

VISTO l’art. 6 del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);

VISTO, in particolare, l’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 che rinvia, tra l’altro, ad uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione della disciplina del registro elettronico nazionale, dei modelli di registro cronologico e dei formulari di identificazione, nonché le modalità di tenuta degli stessi in formato digitale e di trasmissione dei dati al registro ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 188-bis;

VISTO l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 il quale stabilisce che il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione;

VISTO l'art. 193, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 il quale, dispone che le disposizioni in materia di formulario di cui all'art. 193, comma 1, non si applicano *“..al trasporti di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri”*;

VISTO l'art. 193, comma 8, del D.Lgs. 152/06, che dispone: *“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. pp), coi quali sia stata stipulata apposita convenzione”*

VISTO l'art. 193, comma 12, del D.Lgs. 152/06, che dispone *“la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”*;

VISTO l'art. 212, co. 19-bis) del D.Lgs. 152/06 che prevede: *“[...] sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183”*;

VISTO l'art. 258 del D. Lgs. 152/2006 che disciplina le violazioni dell'obbligo di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

VISTO l'art. 183, comma 1, lett. pp) il quale definisce il "circuito organizzato di raccolta" come il *"il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione"*;

VISTO l'art. 206 del D.Lgs. 152/06 che prevede che *"Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria"*;

VISTO, in particolare, l'art. 206, co. 3 del D.Lgs. 152/06 che prevede che gli Accordi di Programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative;

VISTO l'art. 28, comma 3 della L.R. 45/07 *"Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa"*, il quale prevede che *"la Giunta regionale promuove accordi volontari, costituiti da accordi e contratti di programma e protocolli d'intesa, individuando nel bilancio le risorse finanziarie da destinarsi, per tipologie di rifiuti e le loro filiere e con altri soggetti, pubblici e"*

privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, al fine di attuare specifici piani di settore di riduzione, recupero ed ottimizzazione dei flussi di rifiuti”;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con **L.R. 19.12.2007, n. 45** “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, delineando scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore, che prevede in particolare:

- all’art. **22-bis** “*Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti*”;
- all’art. **23** “*Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo*”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all’art. **24** “*Promozione del riuso, riciclaggio*”;

CONSIDERATO che la L.R. 45/07, all’art. 28, comma 2, prevede che gli Accordi e contratti di programma e protocolli di intesa “*...possono prevedere agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nei limiti consentiti dalla normativa vigente e contengono, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l’attività di recupero è dispensata dall’autorizzazione. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva e per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, per il controllo delle caratteristiche degli stessi nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all’ingresso nell’impianto di effettivo impiego.*

1) *Gli accordi di cui al comma 1, soddisfano almeno i seguenti requisiti:*

- a) *avere forza vincolante;*
- b) *definire la durata temporale di validità;*
- c) *specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché le modalità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;*
- d) *prevedere l’accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti;*
- e) *essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e comunicati al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare” (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);*

CONSIDERATO altresì, che la L.R. 45/07, all'art. 37 rubricato "Rifiuti da attività agricole" prevede al comma 1: "Omissis

- 1) *La Giunta regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi;*
- 2) *La Giunta regionale, (...) promuovono accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata, per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti con le agevolazioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche.”;*

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:

ACCORDO DI PROGRAMMA
“IMPRESA AGRICOLA PULITA”

Art. 1

Finalità

- Il presente Accordo di programma (di seguito denominato "Accordo") è redatto ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/06, e degli articoli 28 e 37 della L.R. 45/07. Con il presente Accordo le parti si propongono di organizzare un circuito di gestione rifiuti di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e il corretto smaltimento degli stessi, semplificando, nel contempo, gli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.
- L'Accordo è finalizzato, altresì, a prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inidoneo di rifiuti agricoli, nonché a contenere i costi di gestione degli stessi.

Art. 2

Ambito di applicazione

Ai fini del presente Accordo, sono da considerarsi:

- imprese agricole, esclusivamente quelle di cui all'art. 2135 c.c. che prevede "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento

di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”. Sono inoltre da considerarsi attività connesse a quelle agricole, ai sensi dell’art. 1, comma 423 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006), le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli.

- le cooperative agricole ed i loro consorzi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228 del 18.05.2001 il quale stabilisce che “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”;
- i piccoli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2083 cc., che definisce: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Art. 3

Modelli organizzativi

La raccolta dei rifiuti di provenienza agricola di cui all’All. 1B del presente accordo, può essere svolta secondo le seguenti modalità:

- a) raccolta con mezzo mobile (eco-mezzo) con sistema porta a porta presso le aziende agricole;
- b) conferimento a Centri di raccolta o stazioni ecologiche autorizzati secondo le normative vigenti;
- c) conferimento a Consorzio Agrario o a Cooperativa agricola che può organizzarsi in:

- stoccaggio preliminare (D15)/messa in riserva (R13), con l'impiego di attrezzature ed impianti autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti;
- deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/06, alle condizioni di cui dall'art. 193 comma 12 del medesimo decreto.

Possono essere ipotizzati, nel caso di una loro maggiore efficacia, altri sistemi di organizzazione del servizio, che i gestori potranno prevedere in relazione a determinate caratteristiche territoriali e gestionali, previa comunicazione al competente Servizio Gestione dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, che provvede ai fini di un eventuale aggiornamento del presente accordo. Le Cooperative ed i Consorzi Agrari che intendono consentire ai soci il conferimento dei rifiuti presso la propria sede elaborano un regolamento interno, finalizzato ad assicurare la tracciabilità dei rifiuti conferiti anche ai fini dell'attribuzione delle rispettive responsabilità.

Art. 4

Modalità di organizzazione del servizio

La gestione dei rifiuti agricoli viene effettuata presso i Centri di Raccolta gestiti ed autorizzati dall'autorità competente nel rispetto della normativa in vigore. I Centri di raccolta, allestiti e gestiti da soggetti pubblici e/o privati, devono essere realizzati secondo criteri di efficienza e di economicità, garantendo un alto grado di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. In particolare, i Centri di Raccolta:

- a) devono essere approvati urbanisticamente dal Comune in cui ricadono territorialmente;
- b) devono essere allestiti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
- c) le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- d) devono essere dotati di:
 - a. adeguata viabilità interna;
 - b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
 - c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
 - d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
 - e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;

- e) strutturati al fine di consentire il deposito per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche (D.M. 08/04/2008), nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito ed il trasporto delle sostanze pericolose in esse contenute;
- f) accessibili solo in presenza del personale addetto e ad orari stabiliti;
- g) sorvegliati dal gestore negli orari di apertura al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento dei mezzi e/o delle strutture adibite al deposito ed alla raccolta;
- h) resi accessibili agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti;

Inoltre, deve essere garantita la manutenzione nel tempo del centro.

All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

La raccolta può avvenire per le utenze agricole anche con mezzi mobili (eco-mezzi), nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) attendere il rispettivo turno in fila, possibilmente all'interno del proprio mezzo;
- b) conferire i rifiuti all'eco-mezzo seguendo le indicazioni fornite dall'operatore, pena l'allontanamento dall'area di conferimento;
- c) occupare l'area di conferimento solo il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di scarico;
- d) allontanarsi senza indugiare dall'area al termine delle operazioni di scarico del rifiuto e delle procedure amministrative.

Il gestore dei mezzi di raccolta mobili deve:

- a) disporre di mezzi di trasporto adeguati e debitamente autorizzati secondo la normativa vigente;
- b) essere organizzati al fine di garantire alle aziende agricole il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi e non;
- c) rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188 bis del D.L. 152/2006;

- d) effettuare il deposito dei rifiuti sui mezzi idonei per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito ed il trasporto delle sostanze pericolose in esse contenute;
- e) provvedere, (entro 48 ore), ad effettuare il conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero regolarmente autorizzati, ovvero alle stazioni intermedie di smistamento dei rifiuti, eventualmente esistenti, secondo i limiti e condizioni stabiliti dall'art.193 c.14 Dlgs 152/2006;
- f) provvedere alla compilazione della documentazione di trasporto secondo le disposizioni vigenti;

I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità stabilite nella Convenzione di cui all'Allegato 1A, rispettando le norme tecniche e le modalità di conferimento di cui all'Allegato 1C. Il servizio di raccolta è rivolto esclusivamente agli utenti che dispongano di una convenzione sottoscritta, valida ed efficace con il soggetto gestore del servizio.

Art. 5

Modulo di Adesione - Documento di Conferimento

I soggetti di cui all'art. 2, per poter beneficiare dei servizi previsti dal presente Accordo e delle semplificazioni amministrative di cui all'art. 10, dovranno sottoscrivere con il gestore del centro di conferimento uno specifico modulo di adesione, secondo lo schema di cui all'Allegato 1.A.

Il produttore agricolo che intenda conferire i propri rifiuti presso più di un centro di raccolta deve sottoscrivere un modulo di adesione per ogni centro prescelto. Il modulo di adesione è redatto in n. 3 (tre) esemplari:

- 1) copia conservata dall'imprenditore agricolo all'interno dell'azienda;
- 2) copia consegnata al gestore del centro di conferimento;
- 3) copia inviata alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti tramite le Organizzazioni Professionali Agricole.

Il modulo di adesione indicherà le generalità del produttore agricolo conferente, l'ubicazione del centro di raccolta prescelto e la tipologia di rifiuti che è possibile conferire, nonché l'impegno ad osservare le clausole del presente atto.

Il produttore che provvede, direttamente o tramite soggetto convenzionato, alla consegna dei rifiuti di cui all'art. 1 presso i Centri di raccolta, deve accompagnare il trasporto con il documento di conferimento di cui all'Allegato 1.E.

Il documento di conferimento del rifiuto deve essere redatto in n. 3 (tre) esemplari:

- 1) copia da conservare dall'azienda agricola;

- 2) copia da conservare al gestore dell'eco-mezzo;
- 3) copia da consegnare al gestore del centro.

Il documento di conferimento deve essere firmato e datato dal produttore/detentore e controfirmato dal trasportatore e dal gestore del centro di raccolta, o suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti, a garanzia dell'avvenuto conferimento. Il documento di conferimento del rifiuto dovrà contenere i seguenti dati:

- nome (o ragione sociale) e indirizzo del produttore o detentore;
- origine, tipologia, quantità di rifiuto, codice CER;
- dati identificativi del centro di raccolta e del soggetto pubblico o privato che provvede alla raccolta e gestione dei rifiuti;

Il documento di conferimento deve essere conservato per n. 3 (tre) anni dal produttore del rifiuto, dal gestore dell'eco-mezzo e dal gestore del luogo/impianto di conferimento e si considera sostitutivo del formulario di identificazione previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 6

Impegni della Regione

La Regione Abruzzo si impegna a:

- a) promuovere l'inserimento di forme di incentivazione per l'attuazione del presente accordo allo scopo di fornire mezzi, attrezzature e servizi, nelle forme convenzionali che saranno dalle stesse definite, ai soggetti autorizzati a svolgere i servizi.
- b) verificare, tramite gli organismi di controllo a ciò preposti, la funzionalità ed efficacia delle modalità e disposizioni di natura tecnico-procedurale previste con il presente atto apportando e, se necessario, le opportune modifiche ed integrazioni finalizzate ad una corretta gestione dei rifiuti di origine agricola.

Art. 7

Impegni delle Organizzazioni Professionali Agricole

Le Organizzazioni Professionali Agricole si impegnano, di concerto con i soggetti gestori dei servizi, a:

1. fornire ai propri associati:

- a) il materiale informativo ed ogni informazione utile alla conoscenza dei contenuti dell'Accordo;
- b) le informazioni utili relative alla compilazione di documenti ed alle disposizioni tecniche per il trasporto dei propri rifiuti;

2. consegnare ai propri associati i moduli per la sottoscrizione delle convenzioni e ritirarli una volta sottoscritti, garantendo l'assistenza per la loro compilazione e consegnarli alla Regione/SGR;
3. distribuire ai propri associati, in caso di necessità, i sacchi e le relative etichette ed ogni altro contenitore necessario ai fini della raccolta;
4. collaborare alle operazioni di controllo dei conferimenti dei rifiuti presso i Centri di raccolta (centro di raccolta o mezzo di raccolta mobile);
5. prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente Accordo;
6. effettuare gli adempimenti amministrativi, previsti dalla normativa di settore vigente, su richiesta del singolo associato;
7. promuovere la partecipazione delle cooperative agricole, e dei consorzi agrari, ai fini dell'organizzazione di specifici punti di deposito temporaneo per i soci;
8. svolgere attività di formazione e consulenza per favorire la riduzione della produzione dei rifiuti e il loro recupero e valorizzazione;
9. concordare e definire con i gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti agricoli i relativi costi.

Art. 8

Impegni del Gestore del Servizio di Raccolta

Il gestore del servizio:

- a) organizza un servizio di raccolta dei rifiuti agricoli ed assume il coordinamento e l'organizzazione delle attività e ne garantisce l'espletamento nel rispetto delle leggi vigenti;
- b) si incarica, d'intesa con le Organizzazioni Professionali Agricole, di individuare gli impianti ed i mezzi attrezzati (eco-mezzo), destinati al conferimento dei rifiuti di cui al presente Accordo;
- c) si impegna ad effettuare il trasporto ed i conferimenti dei rifiuti di cui al presente Accordo, con mezzi autorizzati, ad impianti autorizzati per il trattamento, il recupero e/o lo smaltimento;
- d) si impegna a comunicare e definire, di concerto con le Organizzazione Professionali Agricole il calendario delle raccolte entro l'inizio della prima campagna di raccolta annuale e/o sue variazioni;

È fatto obbligo al gestore dei servizi e/o agli addetti di:

- a) individuare e indicare nella convenzione con l'impresa agricola di cui all'Allegato 1A, i punti di sosta degli eco-mezzi per la raccolta/trasporto dei rifiuti, in date ed orari concordati; la raccolta deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;

- b) presidiare gli eco-mezzi adibiti alla raccolta/trasporto, anche al fine di verificare la compatibilità dei rifiuti conferiti dai produttori/detentori e il rispetto delle condizioni stabilite dalla convenzione di cui all'Allegato 1A ed all'Allegato 1C;
- c) fornire alle imprese agricole, secondo le disposizioni concordate, sacchi e contenitori idonei, a seconda delle necessità e delle caratteristiche dei rifiuti, avvalendosi delle Organizzazioni Professionali Agricole;

I gestori provvedono a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi obbligatori e/o con i soggetti dagli stessi indicati per l'invio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, nonché favoriscono la raccolta differenziata. Il gestore e/o gli addetti provvederanno inoltre a:

1. predisporre la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06., nonché dalla legge 25/01/1994, n. 70. La presentazione del MUD da parte del gestore del servizio è da intendersi sostitutiva delle dichiarazioni dei singoli produttori agricoli relativamente ai rifiuti da loro conferiti ed oggetto della presente convenzione, quando dovuta;
2. riportare sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06, le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti secondo le modalità semplificate di cui all'Accordo;
3. assicurare il rispetto delle disposizioni previste dalla legge e delle procedure in materia di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006. In particolare, oltre agli adempimenti ed alle autorizzazioni specificatamente previsti per il centro di raccolta e per i mezzi di trasporto, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e delle disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, il gestore del servizio di raccolta, provvede alla compilazione del formulario di trasporto (quando dovuto) e sottoscrive e restituisce all'impresa conferente il documento di conferimento e la documentazione in materia di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188 bis del D.lgs. 152/2006 al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità dell'impresa.

Art. 9

Costi del servizio

L'utente per poter usufruire del servizio dovrà corrispondere al gestore il costo per lo svolgimento del servizio come definito nell'Allegato 1.D in particolare costituito da:

- a) i costi di raccolta e trattamento calcolati sull'effettivo peso di rifiuti conferito e diversificato per le diverse tipologie di rifiuti;
- b) i costi di servizi richiesti, come previsti nell'Allegato 1.D.

I costi dei servizi di cui all'Allegato 1.D, vengono concordati e definiti dalle Organizzazioni Professionali Agricole e i gestori del servizio di raccolta. Sono a carico dell'utente il costo di sacchi, i big bag, i contenitori per rifiuti a rischio infettivo di origine veterinaria, il noleggio di contenitori ed altre attrezzature se non vengono forniti gratuitamente dai gestori e/o incentivati dalla Regione e/o da altri Enti pubblici.

Oltre quanto previsto ai predetti punti a) e b) null'altro è dovuto per la sottoscrizione della convenzione. I Consorzi agrari e le cooperative agricole, che fungono da deposito temporaneo, come previsto dall'art. 28 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito con legge 04/04/2012, n. 35, possono addebitare al socio il costo del servizio. La fatturazione dei servizi, i corrispettivi economici e le modalità di pagamento sono individuati dalla convenzione di cui all'Allegato. 1A.

Il gestore del servizio si avvale della facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento degli insoluti entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento, da inviarsi a mezzo di raccomandata o PEC.

Art. 10

Semplificazione Amministrativa

Le imprese agricole che aderiscono all'accordo di programma, con la sottoscrizione della convenzione e la stipula del contratto di servizio, si avvalgono delle semplificazioni amministrative di seguito elencate:

MUD

- esonero dall'obbligo della comunicazione annuale (MUD), limitatamente alle quantità di rifiuti conferite. L'incombenza è trasferita al gestore del servizio di raccolta competente per territorio (art. 189, comma 4 del D.Lgs.152/06);
- in ogni caso, resta ferma la possibilità per l'imprenditore di beneficiare della semplificazione prevista dall'art. 69 della legge n. 221/2015 che dispone che: "L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo art. 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi".

- esonero dall'obbligo della comunicazione annuale (MUD) per le imprese agricole con un volume di affari annuo non superiore ad € 8.000,00 (ottomila) (art. 189, comma. 3) del D.Lgs. 152/06;

Formulario di identificazione

- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuato dal produttore/detentore, purché avvenga in modo saltuario e occasionale (art. 193, comma 7, del D.Lgs 152/2006) e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta con il quale sia stata stipulata una convenzione;
- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), del D.lgs 152/2006 effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché avvenga in modo saltuario ed occasionale come previsto dall'art. 193, comma 7, del D.Lgs. 152/06 ;
- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private (art. 193, comma 11, del D.Lgs. 152/06);
- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri, ovvero per la movimentazione dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
- il formulario di identificazione è comunque sostituito dal documento di conferimento per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi effettuato delle imprese non esonerate, in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Registri di carico e scarico

- esonero dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, limitatamente alle quantità di rifiuti conferiti. L'incombenza è trasferita al gestore del servizio di raccolta competente per territorio);
- esonero dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per le imprese agricole con un volume di affari annuo non superiore ad € 8.000, 00 (euro ottomila) (art. 190 e 189, co. 3 del D.Lgs. 152/2006).In alternativa, i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 (dieci) tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 (due) tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere

all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le Organizzazioni Professionali Agricole di appartenenza o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;

Albo Gestori Ambientali

- Esonero dall'iscrizione all'Albo nazionale ai sensi dell'art. 212, co. 19-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede che: “sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183”;

Deposito temporaneo prima della raccolta

- Il deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'art. 183, co. 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 è effettuato presso l'impresa agricola o presso la cooperativa agricola o presso il Consorzio agrario, ed è organizzato con le modalità previste dall'art. 185 bis, del D.Lgs 152/2006;

- Il deposito deve quindi essere collocato all'interno dell'area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto o presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci . I rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, quando il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

- Il deposito temporaneo prima della raccolta deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

Art. 11

Modalità di gestione dei contenitori fitosanitari

Per prodotti fitosanitari sono da intendersi i prodotti che contengono sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive destinati a proteggere i prodotti vegetali dagli organismi nocivi, conservare i prodotti vegetali ed eliminare le piante indesiderate.

I contenitori vuoti, in plastica o metallo, di prodotti fitosanitari sono considerati rifiuti speciali non pericolosi ove sottoposti ad operazioni di bonifica di cui all'Allegato 1F.

Il contenitore bonificato deve essere chiuso, ridotto di volume (ove possibile) e predisposto all'interno di un sacco impermeabile, fornito dal gestore del centro di conferimento e/o dalle Organizzazioni Professionali Agricole, chiuso ermeticamente con legaccio o nastro isolante. Sul sacco va apposta un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente:

- a) - ragione sociale dell'azienda;
- b) - partita IVA;
- c) - indirizzo della sede aziendale;
- d) - data di conferimento.

Art. 12

Modalità di gestione di oli esausti e filtri

Ai fini dello smaltimento e del recupero, gli oli esausti ed i filtri dell'olio devono essere consegnati in contenitori a tenuta (metallo o plastica) per evitare la dispersione nell'ambiente.

L'olio esausto non deve essere miscelato con acqua e altri liquidi. I contenitori devono essere provvisti di idonee chiusure atte ad evitare lo sversamento del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di sicurezza.

I contenitori devono essere etichettati secondo le norme che disciplinano l'imballaggio dei rifiuti pericolosi. Le operazioni di deposito saranno svolte su un'apposita piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza e senza rischi per l'uomo e per l'ambiente. L'olio esausto può essere consegnato anche alle officine e rivendite organizzate per tale servizio.

Chiunque conferisce oli esausti al Consorzio Obbligatorio Oli Usati (COOU), anche per il tramite di officine e rivendite organizzate o al gestore del centro di raccolta convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

Art. 13

Modalità di gestione degli accumulatori esausti

Gli accumulatori esausti devono essere stoccati in appositi contenitori in materiale resistente alla corrosione e in depositi coperti per prevenire qualsiasi possibilità di fuoriuscita del liquido contenuto all'interno.

Per il conferimento ai centri di raccolta del Consorzio Batterie Usate (COBAT), gli accumulatori non devono presentare rotture che lascino fuoriuscire il liquido contenuto. In caso contrario devono essere collocati in contenitori di plastica a tenuta o in un imballaggio non corrodibile dall'acido.

Il deposito temporaneo da parte del produttore dovrà essere effettuato in locali idonei a prevenire sversamenti delle sostanze liquide e al riparo da agenti atmosferici.

Gli accumulatori esausti possono essere consegnati anche alle officine e rivendite organizzate per tale servizio. Chiunque conferisce batterie esauste al COBAT, anche per il tramite di officine e rivendite organizzate, o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

Art. 14

Modalità di gestione dei pneumatici fine vita

I pneumatici a fine vita e le camere d'aria in gomma sono considerati rifiuti speciali non pericolosi. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 228 del D.Lgs. 152/06 per il conferimento al Centro di raccolta devono essere consegnati senza il cerchione. Il conferimento dei pneumatici al centro di conferimento convenzionato con uno dei sistemi di raccolta autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 è gratuito.

Art. 15

Modalità di gestione degli oli vegetali

Gli oli di frittura esausti, a causa dell'impatto negativo che Possono avere sull'ecosistema fluviale e marino, sono definiti rifiuti speciali non pericolosi e pertanto devono essere conferiti al gestore del centro di raccolta convenzionato o direttamente al Consorzio Obbligatorio Oli Esausti (CONOE).

Gli oli devono essere raffreddati e raccolti in un contenitore a tenuta (metallo o plastica) ed etichettato (denominazione dell'impresa agricola, indirizzo, prodotto contenuto e quantità). Nel recipiente può essere versato anche l'olio normalmente contenuto nelle scatole di tonno. Non sono consentite miscele con altri tipi di liquidi diversi dagli oli vegetali.

Chiunque conferisce oli esausti al Consorzio Obbligatorio Oli Esausti (CONOE) o al gestore del centro di raccolta convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

Art. 16

Modalità di gestione di altri rifiuti speciali non pericolosi

Al fine di rendere sistematico lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di derivazione agricola, come i materiali plastici per pacciamatura, le coperture delle serre, i sacchi di concime vuoti, gli imballaggi per sementi, i filtri dell'aria, i rifiuti metallici in genere, gli indumenti protettivi, gli assorbenti, stracci, imballaggi di carta cartone, plastica, legno e metallo si fa l'obbligo di osservare le seguenti norme di comportamento:

- a) separare i materiali per singole tipologie di rifiuto;
- b) raggruppare i rifiuti in contenitori adeguati (impermeabili, resistenti);
- c) apporre l'etichetta all'esterno del contenitore riportando il nome dell'azienda, l'indirizzo, la partita IVA e la data del conferimento;
- d) consegnare i rifiuti al gestore del centro di conferimento tenendo conto delle norme sulla compilazione del documento di conferimento.

Chiunque conferisce rifiuti di beni in polietilene al Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene (POLIECO) o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

Art. 17

Iniziative per la diminuzione della produzione di rifiuti

I soggetti interessati al presente Accordo si impegnano direttamente, tramite azioni di propria competenza, ed indirettamente, con iniziative nei confronti delle aziende produttrici di beni da utilizzare nell'attività agricola, a diminuire la produzione di rifiuti derivanti dall'attività agricola e in particolare a favorire:

- a) - l'autocompostaggio aziendale;
- b) - l'utilizzo di contenitori a rendere;
- c) l'uso di materiali riutilizzabili e/o biodegradabili.

Art. 18

Convenzioni con i Consorzi obbligatori e con i gestori del servizio pubblico

I gestori dei centri di raccolta e dei depositi temporanei provvedono a stipulare apposite convenzioni sia con i consorzi obbligatori o con i soggetti dagli stessi indicati per l'invio a recupero od allo smaltimento dei rifiuti sia con i gestori dei servizi per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 19

Impegni per il recupero della frazione compostabile

Le parti interessate si impegnano a favorire il recupero della frazione organica compostabile del rifiuto derivante dall'attività agricola attraverso l'autocompostaggio e l'impiego degli ammendanti compostati e verdi in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 75/2010.

La Regione organizzerà, con specifico riferimento al recupero dei rifiuti compostabili derivanti dall'attività agricola ed all'utilizzo del compost nelle pratiche agricole, come previsto nella L.R. 17.07.2006, n. 22 "Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli" nonché dalla Direttiva Compost, di cui alla DGR n. 609/2009, le iniziative e le attività tecniche coerenti con il recupero delle frazioni organiche nonché con l'obiettivo di incrementare la sostanza organica del suolo.

Art. 20

Abbruciamento dei residui vegetali

In applicazione del comma 6-bis dell'art. 182 del D.Lgs 152/2006:

1. le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono "normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti";
2. la combustione dei residui vegetali agricoli è vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Abruzzo;
3. i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

L'art. 256-bis del D.Lgs 152/06, ha disposto espressamente che la disciplina sulla combustione illecita dei rifiuti non si applica "all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato" e che resta fermo quanto previsto dal comma 6-bis dell'art. 182 del codice dell'ambientale. L'abbruciamento delle stoppie è regolamentato dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti e dal Programma delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi annualmente approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 21

Intese integrative con operatori pubblici e privati

I Consorzi nazionali per il recupero/riciclo dei rifiuti e/o operatori del settore, possono aderire al presente Accordo impegnandosi a fornire il proprio supporto tecnico, organizzativo ed informativo per favorire la gestione dei rifiuti. In particolare, essi dovranno garantire ai soggetti gestori dei servizi i contributi per i materiali recuperati. La Regione si riserva la possibilità di stipulare intese integrative con i Consorzi nazionali o loro rappresentanti regionali, ulteriori operatori pubblici e/o privati del settore, per favorire la massima diffusione territoriale del presente Accordo e le attività di recupero/riciclo dei rifiuti agricoli.

Art. 22

Controversie

Le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative al presente accordo in via preliminare in una riunione all'uopo convocata dal gestore del servizio. Se le parti non si presentano o il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all'Autorità giudiziaria competente (Foro territoriale competente).

Art. 23

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha la durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato con apposita Deliberazione di Giunta Regionale, previo accordo tra le parti interessate. L'Accordo è aperto alla sottoscrizione di altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta.

Art. 24

Norma finale

Le parti firmatarie convengono, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo di programma, di riunirsi con cadenza semestrale, allo scopo di verificare l'attuazione delle attività previste, nonché apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie. Le riunioni vengono convocate dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – DPC026 anche su richiesta di uno o più sottoscrittori del presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti:

REGIONE ABRUZZO

.....

ANCI ABRUZZO

.....

COLDIRETTI ABRUZZO
CIA ABRUZZO
CONFAGRICOLTURA ABRUZZO
COPAGRI ABRUZZO
AZIENDA CONSORZIALE DI IGIENE AMBIENTALE MARSICANA - A.C.I.A.M. SPA
GESTIONE DEI SERVIZI ECOLOGICI ED AMBIENTALI CO.GE.SA. SRL
SEGEN SPA
CONSORZIO COMPRESORIALE SMALTIMENTO RIFIUTI AREA PIOMBA-FINO
UNIONE DI COMUNI CITTÀ TERRITORIO VAL VIBRATA
MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE - MO.TE. SPA
AMBIENTE SPA
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL VASTESE ECOLOGIA E TUTELA DELL'AMBIENTE – CIVETA
CONSORZIO COMPRESORIALE DEL CHIETINO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ECOLAN SPA
TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.